

ASSOCIAZIONE TUTELA COSTA PARADISO  
[www.atcp.it](http://www.atcp.it) - [www.costaparadiso.org](http://www.costaparadiso.org)

SVILUPPO  
del  
COMPRESORIO  
COSTA PARADISO

*... una storia infinita!*

Luglio 2010

## 1 - INTRODUZIONE

Per individuare la radice dei problemi che gravano sul comprensorio denominato “Costa Paradiso” si devono analizzare gli aspetti di ambiguità e di criticità che hanno caratterizzato e continuano a caratterizzare la gestione complessiva del comprensorio stesso ed in particolare il ruolo svolto da :

- la **Cooperativa lottizzante** “Costa Paradiso”;
- la **Comunità** del territorio Costa Paradiso;
- il **Comune** di Trinità d'Agultu e Vignola.

La condizione ambigua e fuorviante che e' stata tenuta in vita per oltre un trentennio **ha permesso di evitare le normative di legge che regolano la vita di una Comunione di beni**, semplicemente ignorandone l'esistenza e sovrapponendovi una struttura apparentemente simile, sotto l'etichetta di "**Comunità** ", ma che potesse operare senza dover rispettare i vincoli e i "quorum" di maggioranza previsti da una Comunione.

## 2 - GLI ACCORDI SOTTOSCRITTI

**Le assegnazioni dei lotti** di terreno hanno inizio nel **novembre 1967** dopo la stipula da parte della Cooperativa della Convenzione di lottizzazione con il Comune ([All.1](#)) e la costituzione di un Regolamento ([All.2](#)) che disciplina “l'uso delle cose e dei servizi comuni. In ogni atto di assegnazione ([All.3](#)) sono indicati :

- **un titolo di proprietà esclusiva** - il lotto su cui costruire
- **un titolo di comproprietà** , espresso in decimillesimi, di **terreno comune indiviso** di circa 500 ettari complessivi

che non possono essere ceduti separatamente ([All.3](#)). Ciascun acquirente accetta, con l'atto di assegnazione, sia **la Convenzione** che **il Regolamento**.

**La Convenzione dell'ottobre 1967** ([All.1](#)) con il Comune

definisce i reciproci impegni contrattuali:

- **la Cooperativa si impegna all'esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione primaria** - strade residenziali e acquedotto - ed alla cessione gratuita al Comune delle stesse , non appena questo ne fara' richiesta;
- **il Comune si impegna a provvedere, a proprie spese, alla manutenzione delle stesse, dopo l'acquisizione;**

ed impone il rispetto del Piano di Lottizzazione ( PDL 1967) che prevede un

- **numero massimo di 2107 unità abitative sui 695 lotti del comprensorio**

Nell'ottobre **1971**, si tiene la **prima Assemblea dei Partecipanti alla Comunione** ([All.4A](#)) del Territorio Costa Paradiso, e questi ne eleggono gli organi amministrativi:

- Consiglio di Amministrazione (CdA)
- Collegio dei Rappresentanti (CdR)
- Commissione Tecnico-Artistica (CTA)

### **3 - CAMBIANO LE CARTE IN TAVOLA**

Nel **giugno 1974** - viene approvato dal Comune e dalla Regione, un **nuovo Piano Turistico di Lottizzazione** ( PTL 1974 ) e nelle norme di attuazione per Costa Paradiso

**non si fissa più il numero massimo totale di unità abitative costruibili nel comprensorio!**

Difficile pensare che l'assenza di un dato così determinante sia casuale : e certamente in tal modo **si toglie il più solido argine contro la speculazione edilizia** con tutti gli effetti prevedibili.

L'anno dopo, il **1° agosto 1975** , la Cooperativa ed il Comune stipulano una **nuova Convenzione** ([All.6](#)) che impone il rispetto del nuovo Piano di lottizzazione e riconosce che:

"...risultano **già realizzate tutte le opere di urbanizzazione primaria**: rete viaria, acquedotto, rete distribuzione idrica, rete elettrica, rete telefonica,..."(Art.3)

ma poi estende gli oneri a nostro carico:

"...dopo il passaggio di proprietà al Comune, **gli oneri di manutenzione di tali opere rimarranno a carico dei proprietari per un periodo di ( ulteriori ) 10 anni** " (Art 3 , pag.10).

#### **PERCHE' ?**

La Convenzione deve ritenersi **nulla** perchè la **Cooperativa non è legittimata a prendere impegni ed oneri per tutti noi proprietari**, in quanto:

- **il mandato** affidato dalla maggioranza dagli assegnatari dei lotti ( coloro che hanno acquistato entro il 1972 ) al Presidente ad agire in loro nome e conto **si è estinto il 31 /12 /1972** come risulta dall' atto di assegnazione ([All.3](#))
- **la Cooperativa** è in liquidazione volontaria dal Dicembre 1973 e detiene ormai solo una esigua quota di lotti sul territorio; essa è, di fatto, un **membro della Comunione** come ciascuno di noi, nulla di più.

Intanto la speculazione prende piede.

Arriva l'ISVITUR (Istituto per lo Sviluppo Turistico) che ha acquistato terreni per edificare decine di migliaia di mc , ed inizia la costruzione di grossi villaggi, per i quali deve realizzare apposito impianto fognario-depurativo: cosa che regolarmente fa.

E negli organi di amministrazione e controllo ( CdA , CdR , CTA ) si inseriscono sempre più persone ISVITUR , della Cooperativa e locali con forti interessi economici in Costa e **in condizione di esercitare influenze notevoli anche a livello dell'Ente Pubblico.**

#### 4 - IL PASSAGGIO AL COMUNE

Nel **luglio 1985** avviene la **Presa di Possesso delle aree e infrastrutture primarie del comprensorio da parte del Comune**, secondo quanto previsto dalla Convenzione del 1975 e dalla Legge.

La presa di possesso e' **verbalizzata con documento ufficiale in data 29 /07 /1985** ([All.9](#)) e relativa comunicazione alla Cooperativa ( prot. 3744, stessa data ).

Questo atto di importanza fondamentale, viene **occultato ai proprietari: PERCHE'?**

Riassumendo, alla fine del 1985:

- **tutte le infrastrutture** sono state **realizzate e prese in possesso dal Comune**, come previsto dalle leggi 1150 del 1942 e 765 del 1967
- **negli atti di assegnazione** di ciascuno di noi **non vi e' alcun mandato PER LA STIPULA DI ULTERIORI CONVENZIONI** e/o l'assunzione di ulteriori impegni;

Da tale data, quindi:

- **nessun onere rimane a carico dei proprietari** (secondo la Convenzione del 1967)
- **restano a carico dei proprietari gli oneri di manutenzione sino al 31 luglio 1995** (secondo la convenzione del 1975, che comunque continuiamo a considerare nulla)

**ma tanto abbiamo pagato perchè queste cose non le sapevamo !!!**

#### 5 - LA SITUAZIONE PEGGIORA

**Il potere** dei “soliti noti” - sempre più inseriti negli organi amministrativi della Comunità - **si consolida** e si manifesta mediante:

- **assemblee convocate strumentalmente** nei periodi più infelici dell'anno (per chi abita in Continente) per avere un minimo di presenze - non locali -
- **utilizzo spropositato ed incontrollato di deleghe** che consente a 20 - 30 persone - sempre quelle - di deliberare in rappresentanza di oltre 1500 proprietari;
- **disinformazione ed occultamento di decisioni importanti**: l'esempio più grave, per i danni che sta provocando ( il caso delle Convenzioni del ' 92 ) lo vediamo qui appresso in dettaglio;
- **denigrazione continua** nei confronti di chiunque osi criticare l'operato del CdA della Comunità.

La speculazione galoppa. Le infrastrutture costano - soprattutto la fogna - e quindi occorre scaricare il massimo possibile dei costi sui PROPRIETARI IGNARI e DISATTENTI.

Sale quindi alla ribalta il grande “regista” che avvia un **piano per assicurare la continuazione “sine die” del fardello di oneri a carico dei proprietari!** Un piano in tre fasi:

**Fase 1:** prendere in carico la manutenzione dell'attuale impianto.

**Fase 2:** far approvare l' ampliamento dell' impianto (a nostre spese) in una futura assemblea.

**Fase 3:** far approvare in assemblea l'assunzione “a tempo indeterminato” degli oneri di gestione e manutenzione di tutte le infrastrutture.

Ed ecco la sequenza dei fatti:

#### FASE 1

**Nella stessa giornata**, (30 luglio 1992), si stipulano ben DUE CONVENZIONI che vengono accuratamente **OCCULTATE** a tutti noi proprietari. Qualcuno può negarlo?

Nella prima ([All.12](#)):

- “... la Società ISVITUR **cede gratuitamente la proprietà dell'impianto fognario - depurativo al Comune che** , a mezzo del suo legale rappresentante, **accetta** ( Art 2 );”

Nella seconda ([All.13](#)):

- “... **Il Comune affida alla Comunità l'impianto fognario con depuratore ...**”

e la Comunità ( Art: 3 e 4 )

- “... **si obbliga a provvedere a tutti gli oneri** di manutenzione, funzionamento e gestione... senza nulla chiedere al Comune ... fino al 01 /08 /1995.”
- “... **si impegna a programmare il potenziamento** della rete fognaria e del depuratore.....e sottoporre il suddetto programma all'approvazione dell'Assemblea ...”

Che generosità ammirevole! **PERCHE'?** E' una convenzione “raccapricciante “ , **nulla ed illegale** in quanto:

- la **persona** - che prende allegramente impegni per tutti noi proprietari - **non ha nessun mandato dall'Assemblea - che non ne sa assolutamente nulla!!!**
- la Comunità - che è una **Comunione** - **non può**, per legge, **gestire strutture di terzi** ( cioè l'impianto fognario del Comune ).

FASE 1: CONCLUSA

La scoperta delle due Convenzioni - tre anni dopo la stipula - produce un profondo sconcerto per le **conseguenze negative pesantissime** per tutti noi, e per la **spregiudicatezza ed arroganza di comportamento** che supera ogni immaginazione. Sono stati naturalmente fatti esposti-denuncia alla Magistratura ma senza esito.

Però **una verità c'è: LA PIENA PROPRIETA' DELL' IMPIANTO FOGNARIO - DEPURATIVO E' PASSATA AL COMUNE.** Non è forse questa una **ragione valida per l'occultamento delle due Convenzioni?**

## FASE 2

Il piano continua con il **pezzo più “goloso”**: fare approvare l'**ampliamento dell'impianto** in Assemblea (dove il termine ampliamento è un eufemismo, poiché l'impianto dovrà essere almeno triplicato) **a spese di noi proprietari**. Il CdA affida l'incarico della progettazione ad un tecnico che fa parte della Commissione Tecnico-Artistica. Il progetto riceve l' OK del Comune e poi **viene APPROVATO dall'Assemblea della Comunità del 30/01/1993**

FASE 2: CONCLUSA

Naturalmente nella votazione **non veniva raggiunta la maggioranza qualificata** prescritta dalla Legge (art.1108 c.c). Per tale motivo l' A.T.C.P **impugnava la delibera** in Tribunale chiedendo di **dichiararne la nullità** (che il Tribunale concederà nell' agosto del 2000 , come vedremo più avanti)

Ma il boccone era troppo succulento e non lo si poteva perdere : per i nostri amministratori **le delibere debbono valere anche in assenza del “quorum” previsto per la Comunione**, e quindi

la Comunità si autodefinisce, ([All.15](#))  
ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA ex art. 36 c.c.

una veste assai più comoda, **libera da ogni vincolo sulle percentuali richieste per deliberare..**

Complimenti!

Come è strana la vita: però: - solo quattro mesi prima - a dicembre 1992, in un procedimento giudiziario (non contro di noi naturalmente), ma presso lo stesso Tribunale di Tempio, ([All.16](#))

**lo stesso avvocato affermava:**

**“...la Comunità , come dimostreremo, è un Supercondominio...”** (bella faccia tosta!)

e spendeva le successive tre pagine, con dotte citazioni, per farlo!! E un Supercondominio ha le regole della Comunione in fatto di maggioranze qualificate per deliberare, e allora?

**Qual'è la veste giuridica della Comunità?**

**Variabile a seconda di come ci fa comodo?**

Ma sta arrivando il 1995, l'anno della cessazione dei nostri oneri, e quindi il CdA deve avviare la:

## FASE 3

Per niente intimorito dalle generali proteste e dalle numerose diffide, il CdA della Comunità va avanti per la propria strada e, sicuramente sulla base di precisi accordi con il Comune, convoca una **Assemblea** dei Partecipanti per il **16/17 dicembre 1994 ad Olbia** con il seguente ordine del giorno:

**Stipula della Convenzione con il Comune per l'esercizio in concessione da parte della Comunità di servizi e strutture**

- senza informare preventivamente noi proprietari sui contenuti dell'accordo

- **senza fare cenno alcuno alle Convenzioni occultate del 1992**
- in una data che mira ad avere il minimo di presenze indesiderate di proprietari

con buona pace della trasparenza!!

Su ricorso dell'A.T.C.P, il Tribunale di Tempio **ordina la sospensione della convocazione.**

**L'Assemblea non si tiene.**

Ma la Fase 3 deve essere chiusa! Passa un anno e ciò che non era riuscito con la mancata assemblea del dicembre 1994 riesce **il 27 gennaio 1996. L'Assemblea dei Partecipanti APPROVA:** ([All.20](#), [All.21](#) ed [All.22](#))

\* L' AMPLIAMENTO FOGNATURA E LA RELATIVA SPESA - A NOSTRO CARICO

\* LA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI A TEMPO INDETERMINATO - A NOSTRO CARICO

**Il Piano è completato!**

Naturalmente l' A.T.C.P. , come aveva fatto in occasione dell' assemblea del ' 93, **impugna le delibere** in Tribunale chiedendo di **dichiararne la nullità** (che il Tribunale dichiarerà nell' aprile del 2000, come diremo più avanti)

Chiudiamo questo capitolo con una “chicca“ che ha dell' incredibile: **i signori amministratori** della Comunità , negli anni fra il ' 93 ed il ' 96 , nel continuo disperato tentativo di dimostrare che non siamo una Comunità , **arrivano a sostenere** che

**noi proprietari NON POSSEDIAMO beni comuni indivisi!**

**E' contro ogni evidenza:** ci sono quasi 500 ettari di terreno comune indiviso, come riportato negli atti di assegnazione e nello stesso Regolamento ([All.2](#) e [All.3](#)). E non lo affermano al bar , **lo affermano in documenti presentati nel Tribunale di Tempio.**

Ecco tre esempi:

Udienza Presidenziale ex art. 737 c.p.c. del 28 /07 /1995

"Memoria di risposta e di costituzione per la Comunità [...] nei confronti di [... pag.7 ...] [...] la Comunità esiste quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comunione a più persone e nella fattispecie **i 1300 proprietari [...] non hanno nessun bene immobile in comune.**"([All.23](#))

Comparsa di costituzione e risposte del 22/01/96 nell' interesse della Comunità [...]

" [... pag. 8 e 9 ...] i 1300 proprietari dei lotti venduti dalla Coop. Costa Paradiso **non hanno nessun bene in comune** [...]"([All.24](#))

Udienza di comparizione delle parti dell' 11 /06 /96

"[... pag 11 ...] **i proprietari non hanno nessun bene in comune** [...]"([All.25](#))

## **La caparbia di questi signori a negare la realtà della Comunità, li porta a negare la realtà!**

Ma intanto la Comunità stava portando avanti ciò che veniva via via deliberato in Assemblea. Sin dal 1993 aveva iniziato a chiedere somme di denaro e **iniziato i lavori di ampliamento** fognatura, infischiosene delle lamentele, delle richieste di chiarimenti, delle critiche di carattere tecnico, ma soprattutto infischiosene del fatto che **il Comune**

- **non aveva indetto un appalto pubblico**
- **non aveva rilasciato alcuna licenza edilizia** ([All.17](#))
- **non aveva informato l' Assessorato Difesa Ambiente**

e il 9 maggio 1995 , a seguito di ripetuti solleciti del legale dell'A.T.C.P., l'Assessorato aveva preso posizione contro la “leggerezza” del Sindaco ottenendo che

**si fermassero temporaneamente le ruspe !**

Ma ecco che a **fine estate 1996 le ruspe ripartono** con lavori di scavo e posa di tubi :

chi ha autorizzato i lavori?

con quale concessione edilizia?

costoro, sono in grado di farlo ? quali garanzie offrono?

chi è il responsabile di eventuali danni?

l'ampliamento in atto è di proprietà comunale, privata, o.....mista?

Non è dato sapere. Quel che si scoprirà è che il 9 luglio 1997 sarà rilasciata dal nuovo Sindaco una **nuova concessione edilizia** per l' ampliamento della fognatura : a chi? **alla Comunità!**

**E l'appalto pubblico? E le garanzie?**

DICIAMOLO UNA VOLTA PER TUTTE: il **problema fognario** si è **ingigantito nel tempo** perchè

**non sono state rispettate da decenni le norme igienico – sanitarie previste dal PTL 1974 e dalla Convenzione del '75** che impongono che([All.6](#)):

- nel caso di villette isolate lo smaltimento delle acque luride sia effettuato tramite fosse settiche
- **nel caso di abitazioni collettive, oltre alle fosse settiche, sia costruito un idoneo e sufficiente impianto di depurazione biologica artificiale**

Quindi **chi costruiva (e costruisce)** i nuclei abitativi multipli **era (ed è) obbligato** a realizzare un adeguato sistema fognario di smaltimento liquami! Proprio come aveva fatto l'ISVITUR per i suoi villaggi: **non l'ha certo costruita la Cooperativa la fognatura ISVITUR!**

E allora:

- perchè gli organi amministrativi della Comunità non hanno imposto il rispetto di queste norme?
- perchè il Comune ha rilasciato licenze edilizie per abitazioni che non rispettavano questi vincoli?

**Ci vuole rispondere il CdA?**

**Ci vuole rispondere il Sindaco?**

## **6 - LA “ PRIMAVERA DI PRAGA “**

Nauseati da questi comportamenti , i Soci dell'A.T.C.P decidevano di fare ricorso al Tribunale di Tempio per l'ottenimento di un **Amministratore Giudiziario**.

Il Tribunale accertava - tramite due Consulenti Tecnici nominati d'Ufficio (Naturalmente a spese ATCP) - che i **beni comuni** erano costituiti principalmente da terreni , per circa 483 ettari , **che ricadevano sotto lo stato giuridico di Comunione** e il **13 gennaio 1999 nominava un Amministratore Giudiziario dei beni in oggetto** ([All.26](#)).

La Comunità proponeva immediato ricorso e la Corte d'Appello di Cagliari, con decreto del **7 maggio 1999 , accoglieva il reclamo**, revocando l'Amministratore Giudiziario, ma **confermava lo stato giuridico di Comunione** ([All.27](#)).

L'anno successivo , lo stesso Tribunale di Tempio, accogliendo i due ricorsi dell'A.T.C.P. di cui abbiamo detto prima, **dichiara nulle le delibere adottate nelle Assemblee del 30 gennaio ' 93 e 27 gennaio ' 96** perchè **prive della maggioranza qualificata** prevista dalle norme della Comunione ([All.28](#) e [All.29](#)).

Non sia mai detto: i nostri amministratori non possono accettarlo, e naturalmente ricorrono in Appello per entrambi i procedimenti. Nel contempo, inoltre, convocano ([All.30](#)), per il giorno **13 aprile 2001**, una

**Assemblea Straordinaria per riapprovare tutte le delibere annullate dal '78 al '96**

E l'assemblea, con le solite maggioranze insufficienti, approva. Ma in questa occasione **la Presidente del CdA dichiara ufficialmente che la natura giuridica della Comunità è quella di “COMUNIONE di beni indivisi”**

Qualcosa è senz'altro cambiato: è l'inizio di una “ **primavera di Praga** “! Infatti:

Giugno 2001:

viene stilato un **Protocollo di Accordo** ([All.32](#)) tra il Sindaco di Trinità e il CdA in cui si prendono **reciproci impegni** per l'acquisizione delle infrastrutture e la gestione dei servizi pubblici da parte del Comune.

Ottobre 2001:

si tiene la prima riunione del CdA della COMUNIONE ([All.33](#))

Novembre 2001:

il CdA comunica formalmente al Sindaco ([All.34](#)) la **decisione presa all'unanimità di cessare la gestione della fognatura e del depuratore comunali** entro il 31 dicembre 2001

**E' tutto troppo bello per essere vero!** Viene cambiato il logo, vengono cambiati i cartelli indicatori, cambiano le affermazioni e l'atteggiamento del CdA , sembra cambiare persino l'atteggiamento dell'amministrazione comunale, .....**ma**.....

## 7 - LA RESTAURAZIONE DELLA COMUNITA'

Nel dicembre 2001, il CdA apprende dal Vicepresidente delle **dimissioni inaspettate** della Presidente per motivi familiari. Nel marzo successivo il CdA convoca ([All.35](#)) l'**Assemblea Ordinaria dei partecipanti alla COMUNIONE** di Costa Paradiso, in prima convocazione il 31 maggio, ed in seconda convocazione il **1° giugno 2002**.

Ma qualcosa è di nuovo cambiato. Infatti :

- l'approvazione dei bilanci del triennio (1998 / 2001) avviene **senza la maggioranza qualificata**
- la votazione per le cariche sociali avviene con esito plebiscitario: 5012 favorevoli, **nessun contrario, nessun astenuto**. Nessun commento!

E inoltre il 31 agosto successivo viene inviato ai proprietari il **verbale dell'Assemblea ordinaria dei partecipanti** (non più della COMUNIONE ma ...) **della COMUNITA'** ([All.36](#)).

**Il disconoscimento dello stato di Comunione era avvenuto con sorprendente rapidità.**

SI STAVA RICOMPATTANDO, ENTRO E FUORI DAL CdA, QUEL NUCLEO DETENTORE DEI POTERI CHE AVEVA PERMESSO AI SUOI COMPONENTI DI DOMINARE CON OGNI MEZZO QUESTO COMPENSORIO PER OLTRE UN VENTENNIO.

**Ogni riferimento allo stato di Comunione - il logo, i cartelli, ecc. viene eliminato.** Gli impegni presi sono diventati carta straccia; la restaurazione della Comunità è totale: **la “ Primavera di Praga “ era finita.**

Il copione andato avanti per tanti anni continua: all' **Assemblea ordinaria del 28 maggio 2005** ([All.38](#)) sono presenti **25 persone** che votano per quasi **2000 proprietari!**

**Senza la maggioranza qualificata**, approvano i bilanci dell'ultimo triennio ed eleggono le nuove cariche sociali – **diciannove persone** tra CdA , Collegio dei Rappresentanti e la Commissione Tecnico Artistica – **esattamente le stesse del triennio precedente** (tranne una)! Se non è regime questo!

## 8 - DALLE AULE DI GIUSTIZIA

A metà del 2002, con sentenza (n° 305) depositata in ottobre, la **Corte d'Appello** di Cagliari, sez. di Sassari, **conferma la nullità delle delibere dell'Assemblea del '93** perchè in contrasto con le norme della Comunione ([All.37](#)). **Abbiamo quindi vinto in 1° e 2° grado.** Alla neo Comunità non resta che ricorrere in Cassazione.

A novembre 2005, poi, veniamo informati che la Corte d' Appello **non ha** confermato la nullità delle delibere dell' Assemblea successiva, quella del '96, e, di conseguenza, **l'A.T.C.P presenta ricorso alla Corte di Cassazione il 10 dicembre 2005.**

E cominciano gli anni di attesa.

Finalmente, **nel febbraio 2008** la corte di Cassazione dichiara **inammissibile il ricorso della Comunità'** ([All.44](#)); di conseguenza, come aveva stabilito la Corte d'Appello, **le delibere dell'Assemblea del '93 sono nulle** e la natura giuridica del comprensorio di Costa Paradiso e' quella di **Comunione** di beni indivisi.

Ciò non ostante, nell'**Assemblea ordinaria del 31 Maggio successivo** ad Olbia, si delibera e si approvano i bilanci tranquillamente, in assenza di "quorum". **L'A.T.C.P. ricorre chiedendo la nullità delle delibere.** A tutt'oggi la causa e' in corso.

E a tutt'oggi siamo in attesa delle decisioni della Corte di Cassazione sul nostro ricorso per la nullità delle delibere dell'Assemblea del '96.

E l'attesa continua.

## 9 - QUALE FUTURO?

Il futuro di costa Paradiso dipenderà da quanto impegno e quanto tenacia continueremo a mettere nel contrastare le azioni di un manipolo di persone che **amministrano il Comprensorio come se fosse di loro esclusiva proprietà.**

La **Comunità** e' un ente fantasma senza un ATTO COSTITUTIVO ne' uno STATUTO che ne giustificano l'esistenza. Esiste semplicemente un **regolamento** prodotto dalla Cooperativa e **illegalmente modificato** (vedi Art.68) **per l'interesse di pochi.**

Ciò non ostante, le denunce degli abusi edilizi e delle devastazioni del territorio (che sono sotto gli occhi di tutti) non sono valse, purtroppo, ad arrestare il fenomeno per i forti interessi economici in gioco e le complicità ed omissioni da parte degli Enti Pubblici. **Non dobbiamo perderci d'animo ma cambiare strategia,** portando la denuncia sul piano mediatico ed appoggiandoci a quelle organizzazioni regionali e nazionali che hanno come fine istituzionale la tutela dell'ambiente e **mettendo nel mirino sia i nostri amministratori sia il comune di Trinità. Quali servizi fornisce a Costa Paradiso il comune di Trinità a fronte dell'ICI che riceve? Come può continuare a non onorare gli impegni che ha assunto nelle convenzioni?**

E' questa la direzione in cui ci stiamo muovendo, ma non potremo agire in modo efficace se non **ampliando la base dei soci;** non solo per poter disporre di maggiori risorse, ma soprattutto per far crescere la consapevolezza di quali siano i punti nodali da risolvere in Costa Paradiso, per **bloccare uno scempio inarrestabile che costituisce un danno per tutti.**

Vogliamo concludere riportando due affermazioni che rivestono carattere di ufficialità e sono di estrema importanza, perchè fotografano, a nostro avviso, la realtà di questa ....storia infinita.... **Chiediamo a chi legge di soffermarsi e darne una propria sincera valutazione!**

Nell'Ottobre 1997, a proposito delle delibere del CdA della Comunità che hanno preparato la strada alle Convenzioni del 1992 che ci addossano tutti gli oneri di gestione e ampliamento fognatura , **il consulente tecnico del Tribunale** scrive:([All.41](#), [All.42](#))

“.....sembra al sottoscritto C.T.U. che le delibere del CdA siano state assunte **in dispregio delle norme del Regolamento** della Comunità e **dei poteri attribuiti** dallo stesso Regolamento all'organo amministrativo.”

“ ....la 2^ Convenzione non solo impegna la Comunità a **gestire un bene altrui** (cosa non prevista dal Regolamento) ma la impegna anche ad **attuare un ampliamento della fognatura**, del costo di svariati miliardi, **non previsto né nelle Convenzioni precedenti né nel Piano Turistico di Lottizzazione.**”

Scusate se è poco !!

SIAMO NEL 2010..... E LA STORIA CONTINUA....